



# COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

## ORIGINALE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 23/05/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ISTITUZIONE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014**

L'anno 2014 addì 23 del mese di Maggio convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

**All'appello risultano :**

<b>Consiglieri</b>	<b>Presente</b>	<b>Consiglieri</b>	<b>Presente</b>
Francesco Dessì	Si	Gianfranco Littarru	Si
Giuseppe Baire	Si	Francesco Magi	Si
Maria Lucia Baire	Si	Giorgio Marongiu	Si
Giuseppe Cabiddu	Si	Leopoldo Marrapese	No
Fabrizio Cau	Si	Andrea Piano	Si
Giovanna Congiu	Si	Bruno Pillitu	Si
Silvano Corda	Si	Veronica Pinna	Si
Efisio Demuru	Si	Christian Ruiu	No
Giuseppe Dessì	Si	Gianpiero Sanna	Si
Giuseppe Fiume	Si	Marco Zaccheddu	Si
Luigi Frau	Si		

**Presenti 19**

**Assenti 2**

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Efisio Arrais, Armando Farigu, Salvatore Lai, Giacomo Mallus, Carla Melis e Beniamino Piga;

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Gianfranco Littarru, Silvano Corda, Andrea Piano;

La seduta è Pubblica;



Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Marongiu introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) - ISTITUZIONE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014" e invita l'Assessore al Bilancio ad illustrarlo;

L'Assessore al bilancio S. Lai illustra la proposta in oggetto;

Dopo l'illustrazione dell'Assessore, il Presidente del Consiglio Comunale Marongiu dichiara aperta la discussione alla quale intervengono i Consiglieri:

Frau in qualità di Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare "Programmazione, Organizzazione e Risorse", Corda, Cabiddu, Baire G., Zaccheddu, Magi, Fiume e l'Assessore Arrais, i cui interventi sono riportati nel verbale di seduta;

Circa la richiesta di rinvio espressa da Baire G. si pone in votazione e si respinge con n°7 Voti favorevoli (minoranza) n°11 contrari e n°1 astenuto Cabiddu;

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- la Legge 147 del 27.12.2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU) avente natura patrimoniale, della tassa rifiuti ( TARI ) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, del Tributo sui Servizi Indivisibili ( TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**VISTI** i commi dal n. 669 al n. 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che disciplinano l'applicazione della TASI ed i commi dal n. 682 al n. 705 inerenti la disciplina generale TARI e TASI;

**Rilevato** che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs n. 504/1922, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.Lgs n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

**DATO ATTO** che:

- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, o modificare in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentali, di cui all'art. 13, comma 8 del DL n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 241/2011 e s.m.i. , l'aliquota massima TASI non può eccedere l'1 per mille;
- che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ( comma 640)



**PRESO ATTO** altresì che la disciplina in materia di aliquote per l'anno 2014 prevede, all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., che il comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*.

**Richiamato** il comma 688 della L. 147/2013 e s.m.i. che nell'ultimo periodo stabilisce *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”*;

**Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Dato atto** che con il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato prorogato al 31 luglio 2014;

**CONSIDERATO** che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2014, finalizzata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili;

**Tenuto conto** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni e attività forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività



- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi nei servizi a domanda individuale

di seguito elencati, secondo la classificazione e gli importi riportati nel bilancio di previsione in corso di predisposizione:

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO Provvisorio	Finanziamento mediante Entrate a Destinazione . Vincolata	Finanziamento mediante altre risorse
Servizio d'Anagrafe	€ 181.421,00	€ 0,00	€ 181.421,00
Servizio di Polizia locale	€ 584.964,10	€ 25.335,12	€ 559.628,98
Servizi di manutenzione del verde	€ 242.574,40	€ 0,00	€ 242.574,40
Servizi di illuminazione pubblica	€ 308.849,52	€ 0,00	€ 308.849,52
Servizi cimiteriali	€ 69.596,46	€ 0,00	€ 69.596,46
Servizi socio-assistenziali	€ 6.288.074,36	€ 4.459.508,93	€ 1.828.565,43
Servizio di Viabilità	€ 143.150,62	€ 17.986,00	€ 125.166,61
Servizio manutenzione Edifici	€ 290.416,86	0	€ 290.416,86

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 21/05/2014 di proposta al Consiglio della Imposta Unica Comunale – Istituzione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e determinazione delle Aliquote anno 2014;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori con Verbale n. 8 del 21/05/2014;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;



**Il Presidente**, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;

Esce dall'aula il Consigliere Magi – presenti n°18

Proceduto a votazione fra i consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:

Favorevoli: n°12

Contrari: n°06 (Frau, Congiu, Baire M.L., Dessì G., Littarru e Baire G.)

Visto l'esito della votazione,

### DELIBERA

- 1) di Istituire il Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) per anno 2014 :
  - Aliquota 1,5 per mille: Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie) e unità immobiliari ad esse equiparate;
  - Aliquota 1,1 per mille: Altri fabbricati e aree fabbricabili;
  - Aliquota 1 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del DLn. 557/1993 convertito nella legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del DL n. 201/2011
- 1) Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l' aliquota dell'1,1 per mille stabilita con il presente atto;
- 2) Di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI in n.2 rate con scadenza identica a quella stabilita dalla Legge vigente per l'IMU nei mesi di giugno e dicembre;
- 3) Di dare atto che:
  - le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
  - il versamento della TASI potrà essere fatto mediante F24 e bollettino di CCP apposito;
- 4) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si provvederà con apposito Regolamento da approvarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione fissato per il 31 luglio 2014;
- 5) di dare atto che le aliquote Tasi sono correlate alla copertura di una quota parte dei servizi indivisibili erogati dal comune i cui relativi costi sono analiticamente riportati in premessa;
- 6) di inviare la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai 18 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:

Favorevoli: n°12

Contrari: n°06 (Frau, Congiu, Baire M.L., Dessì G., Littarru e Baire G.)

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



COMUNE DI CAPOTERRA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Salvatore Bellisai

IL PRESIDENTE  
Giorgio Marongiu

---

**PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000**

REGOLARITA' TECNICA  
Il Responsabile  
Dott.ssa Roberta Albanella

REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile  
Dott.ssa Roberta Albanella

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO***

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Salvatore Bellisai

---

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 23/05/2014.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Salvatore Bellisai

---